



# ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA S.A. COMPAGNIA DI CAUZIONI E FIDEJUSSIONI

Compagnia avente Certificazione Finale di Rating esterno ed indipendente in base alla Regolamentazione Basilea 2000: A-  
Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività statutaria ai sensi dell'art. 643 del Codice delle Obligazioni (FUSC 40-2453 del 22-27.02.2013 n. 7082140) e con capitale sociale di CHF 1.000.000,00 (FUSC 95-6186 del 15-21.05.2013 n. 7194326) interamente versato in denaro depositato presso Istituti di Credito soggetti alla Legge Federale del 08.11.1934 (RS 952.0) ai sensi dell'art. 633 del Codice delle Obligazioni (RU 1992/733-F e 1983/1713) ed in possesso sia dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza statuiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto del 05.11.2012, sia dei requisiti di solvibilità per come certificato dal Dipartimento delle Istituzioni Divisione della Giustizia del Distretto di Lugano il 05.02.2013, assoggettata con i criteri ordinari all'I.F.D. ed all'I.C. (DDC 25891 e CSI 273.1.001.1202) per come statuito dal D.F.E. Divisione delle Contribuzioni Ufficio di Tassazione di Bellinzona il 31.01.2013. Certificazione di solvibilità n. 2016005040362 del 19.12.2016 rilasciata dall'Ufficio di Esecuzione di Lugano.

## ATTO DI FIDEJUSSIONE N°

L'Istituto Elvetico di Garanzia S.A. denominato in seguito "la Compagnia", in base alla proposta del Contraente ed alle informazioni del Beneficiario, relativamente ad un nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere, a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali e sulla ragionevolezza e sostenibilità dell'investimento suindicato oggetto della presente fidejussione semplice, documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la concessione della presente fidejussione, si costituisce fidejussore semplice del Contraente a favore del Beneficiario, alle Condizioni Generali di Garanzia di seguito estese, per il risarcimento delle perdite definitive che gli derivassero dall'inadempimento delle sotto indicate obbligazioni contrattuali relative al nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere.

(Denominazione sociale del Contraente)

(Indirizzo della sede legale o domicilio)

(Partita IVA)

(Denominazione sociale del Beneficiario)

A GARANZIA

(Indirizzo della sede legale o domicilio)

(Partita IVA)

**A GARANZIA dell'inesistenza di vizi occulti e/o difetti di fabbricazione e di esecuzione relativamente al contratto per l'esecuzione di.....stipulato fra le parti in.... il.... del valore economico di € ..... oltre IVA se dovuta -verbale di collaudo redatto il.... - la presente fidejussione è pari al 10% del valore economico del contratto a titolo di WARRANTY BOND.**

**TO GUARANTEE the absence of hidden defects and/or manufacturing and execution defects according to the contract for the execution of.....signed by the parties on.... of the economic value of € ....., plus VAT if due – the present guarantee is 10% of the economic value of the contract in the form of WARRANTY BOND.**

### CONDIZIONI INTEGRATIVE:

**1) il risarcimento al Beneficiario sarà corrisposto A PRIMA RICHIESTA ed ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione dell'atto di liquidazione sottoscritto dal Beneficiario ed inviato a mezzo Raccomandata alla Compagnia, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. e senza necessità di alcun preventivo consenso al pagamento da parte del Contraente;**

**2) le obbligazioni a carico del Contraente vengono garantite in via solidale ed indivisibile da Mastinu Paolo, Panetto Mauro, Averdung Sebastian che a tal titolo, quindi quale/i Garante/i Solidale/i sottoscrive/ono e/o sottoscriverà/anno la presente fidejussione unitamente al Contraente; la mancata sottoscrizione della presente fidejussione da parte del/i suindicato/i Garante/i Solidale/i comporta la nullità della presente fidejussione.**

Approvazione specifica di clausole:

I sottoscritti, preso atto delle caratteristiche societarie della Compagnia e dell'attività dalla stessa esercitata, di cui confermano di aver preventivamente ricevuto adeguata informativa da parte di quest'ultima, dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 Cod. Consumo, di aver letto attentamente, di comprendere il contenuto e, quindi, di approvare espressamente le Condizioni Generali di Garanzia sottostanti e che, pertanto, il tutto ha formato oggetto di specifica trattativa individuale tra le parti.

- art. 1 "Oggetto della garanzia": - comma 2: limitazione delle obbligazioni risarcibili (art. 1277 c.c.); - comma 3: scadenza dell'obbligazione principale – limitazione del periodo di validità ed efficacia della garanzia (art. 1957 c. c.);

- art. 2 "Sussistenza di altre garanzie": prevalenza di altre garanzie personali e reali sulla presente fidejussione;

- art. 5 "Obbligo di astensione dalle obbligazioni contrattuali": - comma 1: rinuncia del Contraente all'escussione del Contraente;

- art. 6 "Fondo di garanzia e limitazione valore": - comma 1: limitazione della preventiva escussione del Contraente debitore principale e dei garanti solidali (art. 1944 cod. c.c.); - comma 2: garanzia del Beneficiario circa la piena capacità contrattuale del Contraente;

- art. 7 "Risoluzione": - comma 1: rinuncia del Contraente all'escussione del Contraente;

- art. 8 "Sospensione dell'efficacia della fidejussione in caso di inadempimento": - comma 1: rinuncia del Contraente all'escussione del Contraente;

- art. 9 "Trasparenza": - comma 1: ricezione e piena comprensione dell'allegato Avviso sulla trasparenza e pura fede contrattuale (mod. 007/PR/23); - comma 3: azione integrale ed incondizionata alle Condizioni Generali di Garanzia;

- art. 10 "Rinuncia al beneficio della preventiva escussione": - comma 1: rinuncia del Contraente all'escussione del Contraente;

- art. 11 "Rinuncia al beneficio della preventiva escussione": - comma 1: rinuncia del Contraente all'escussione del Contraente;

**2) The obligations of the contractor are jointly and severally guaranteed by Mastinu Paolo, Panetto Mauro, Averdung Sebastian who in this capacity, and therefore as joint and several guarantors, sign this guarantee alongside with the contractor; failure to sign this guarantee from the joint and several guarantors shall render this guarantee null and void.**

Sede legale in Chiasso, Svizzera, 6830, Via Livio, 14 - Palazzo Grassi - Segreteria: tel. 0041.912103290 - fax 0041.912103296 - segreteria@istitutoelveticodigaranzia.ch  
Servizio Commerciale: tel. 0041.912103291 - commerciale@istitutoelveticodigaranzia.ch - Ufficio Rischio: tel. 0041.912103292 - rischi@istitutoelveticodigaranzia.ch  
Servizio Liquidazioni e Risarcimenti: tel. 0041.912103293 - liquidazioni@istitutoelveticodigaranzia.ch - Servizio Contabilità: tel. 0041.912103294 - fax 0041.912103297  
contabilita@istitutoelveticodigaranzia.ch - Ufficio Legale: tel. 0041.912103295 - legale@istitutoelveticodigaranzia.ch - Iscrizione al Registro di Commercio del Cantone  
Ticino: CH-501.3.017.066-5 - Capitale Sociale Franchi Svizzeri 1.000.000,00 Interamente versato - Fondo Rischio su Crediti Euro 12.317.483,50 - Identificazione IDI: CHE-174.771.881  
Uffici di Rappresentanza ed Uffici Studi in: Lugano, Varsavia, Amsterdam, Praga, Hannover, Vienna, Londra, Parigi, Nantes, Lione, Dusseldorf, Bucarest, Nicosia, Kampala.

